



CITTÀ DI FIUMICINO

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI ED ITTICHE TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA De.C.O.
(Denominazione Comunale di Origine)

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 52 del 12 giugno 2017

Indice

Art. 1 Oggetto e finalità	3
Art. 2 Ambito dell'intervento comunale	3
Art. 3 Definizioni.....	4
Art. 4 Istituzione della De.C.O.	4
Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.	5
Art. 6 Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni	5
Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali.....	6
Art. 8 Marchio De.C.O.	6
Art. 9 Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali.....	7
Art. 10 Commissione comunale per la De.C.O.	7
Art. 11 Utilizzo della De.C.O. e del relativo Marchio	8
Art. 12 Controlli	9
Art. 13 Sanzioni.....	9
Art. 14 Struttura organizzativa competente.....	10
Art. 15 Tutele e garanzie.....	10
Art. 16 Rinvio alle norme statali e regionali	10
Allegato A	11
Allegato B	12

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari ed ittiche tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine della Città.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, ittiche e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche della Città di Fiumicino, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Nel contempo, in attuazione dei principi di cui all'art. 2 del vigente Statuto comunale, e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio di Fiumicino.
4. Per le finalità di cui sopra il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
5. Costituiscono strumenti operativi per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, il Registro comunale De.C.O., il logo comunale per le De.C.O., le schede identificative e i disciplinari di garanzia di produzione dei singoli prodotti.
6. Con il presente regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.CO. (Denominazione Comunale di Origine) e per la concessione dell'uso del relativo logo di riconoscimento.

Art. 2
Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e di attività di pesca locale (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione, attraverso l'istituzione di un apposito registro comunale De.C.O. al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari ed ittici locali (e delle attività culturali ad essi connesse), che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari ed ittiche;
- e) dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agro-alimentari tradizionali e del pescato locale;
- f) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- g) del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., D.O.C. ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 3 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "*prodotto tipico locale*", s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività ittica, agricola e zootecnica, o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività ittica, agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato, sul territorio del Comune di Fiumicino, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che ad esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "*tipico*" è inteso come sinonimo di "*tradizionale*", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 4 Istituzione della De.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la . De.C.O. "Denominazione Comunale di origine", da ora in poi semplicemente . De.C.O., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della Città di Fiumicino.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "*Made in Fiumicino*".
4. La De.C.O., come pure il relativo Marchio, sono di esclusiva proprietà del Comune di Fiumicino. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito a sensi di legge.
5. L'elenco dei prodotti e delle imprese che hanno ottenuto la De.C.O. verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune per darne un'adeguata informazione.

Art. 5
Istituzione del Registro De.C.O.

1. È istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 del presente Regolamento, un apposito registro, nel quale vengono iscritti i prodotti tipici del territorio del Comune di Fiumicino che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Il registro si compone di due sezioni, una dedicata ai prodotti che ottengono la De.C.O. ed una dove vengono annotate le imprese che, per ciascuno prodotto, ottengono il diritto ad utilizzare il Marchio De.C.O.

Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:

- a) i prodotti a denominazione comunale di origine (De.C.O.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda identificativa);
 - c) gli estremi della delibera di Giunta che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti:
 - a) agroalimentari (carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni, salse e condimenti, formaggi e altri prodotti derivati dal latte, prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati, paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria, prodotti di origine animale, piatti tradizionali della cucina fiumicino, bevande analcoliche, distillati, liquori e cocktail, birre, miele);
 - b) prodotti ittici;
 - c) prodotti dell'artigianato locale.
 5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
 6. Possono ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti ed associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1) nell'ambito del Comune di Fiumicino, anche se non vi hanno la sede legale.
 7. Su proposta della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
 8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 9. Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi.
 10. Per ogni prodotto De.C.O. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6
Istituzione di un Albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. È istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 14 del presente Regolamento un apposito Albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e alle manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari e gastronomiche che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'Albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a) dei prodotti De.C.O.;
 - b) dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c) di altri prodotti tipici locali;
 - d) di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale.
3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'Albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.
4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. I prodotti che possono ottenere il riconoscimento della De.C.O. devono essere prodotti e confezionati nell'ambito del territorio del Comune di Fiumicino, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La De.C.O. può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme del settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso, possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale, o, eventualmente, possono provenire da aree esterne al territorio comunale.

Art. 8

Marchio De.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 5, e le iniziative di cui all'articolo 6, viene adottato un apposito **logo** identificativo (in seguito Marchio), individuato mediante apposita procedura e approvato dalla Giunta comunale.

2. Il Marchio, di cui il Comune di Fiumicino è titolare esclusivo, verrà registrato come “Marchio collettivo di garanzia” presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente Camera di Commercio.
3. Il Comune di Fiumicino tutela il proprio Marchio da contraffazioni e alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 9

Procedura per l'attribuzione della De.C.O. ai prodotti locali

1. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.C.O., e il diritto di utilizzo del relativo Marchio, presentano al Comune una richiesta scritta, secondo il fac-simile di cui all’*Allegato A* del presente regolamento.
2. Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Fiumicino);
 - c) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti) consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - d) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - e) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
3. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
4. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro De.C.O. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all'art. 10, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
5. Le segnalazioni ai fini della iscrizione dei prodotti locali nel registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle secondo il fac-simile di cui all’*Allegato B* del presente regolamento e, d'ufficio, anche dal Comune, che attiva le conseguenti verifiche, informando, se del caso, le imprese interessate sull'opportunità di richiedere la De.C.O.
6. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
7. Qualora si accertino i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche il relativo disciplinare di produzione o la scheda identificativa.

Art. 10

Commissione comunale per la De.C.O

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega allo sviluppo economico, o da un suo delegato, inoltre ne fanno parte:
 - n. 1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n. 1 esperto del settore ittico
 - n. 1 esperto del settore eno-gastronomico locale;
 - n. 1 esperto del settore produttivo e/o commerciale;

- il responsabile della struttura comunale di cui all'art. 14 del presente regolamento o un suo delegato;
 - altre figure professionali se si rendono necessarie.
2. Di volta in volta, potranno essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore produttivo.
 3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
 4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all'art. 14 del presente regolamento.
 5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti. Deve in ogni caso essere garantita la presenza dell'esperto del prodotto oggetto di valutazione.
 6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
 7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi presso i locali di produzione ed eseguire controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
 9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.
 10. Nel caso in cui la richiesta di iscrizione del prodotto al registro De.C.O. è presentata dalla stessa impresa produttrice, come da modello di cui all'*Allegato A*, con l'iscrizione del prodotto si dispone anche quella dell'impresa.
 11. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con determina dirigenziale nell'ambito della struttura comunale di cui all'art. 14 del presente regolamento.
 12. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del Marchio.
 13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
 14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
 15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

Art. 11

Utilizzo della De.C.O. e del relativo Marchio

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo Marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio De.C.O., nelle quantità che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività, e nelle dimensioni e colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
3. Il Marchio De.C.O. deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del Marchio non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano generare confusione con il Marchio De.C.O.
4. L'utilizzo del Marchio deve in ogni caso avvenire con obiettivi criteri di sobrietà e nel rispetto delle norme che regolano l'etichettatura dei prodotti, per il valore in termini di immagine che ad esso sono connessi.
5. Il Marchio De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, nastro adesivo, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, nei cataloghi e depliant, nella pubblicità televisiva, redazionale e a mezzo stampa, in fiere ed esposizioni e su materiale pubblicitario di ogni genere.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici tali da ledere l'immagine del prodotto. La frutta o la verdura potranno essere venduti in sacchetti o borsine di carta e/o altro materiale con stampato a colori il Marchio De.C.O. Eventuali eccezioni possono essere approvate dalla Commissione di cui all'art. 10.
7. È vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
8. Il Comune di Fiumicino, proprietario del Marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
9. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del Marchio De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
10. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del Marchio De.C.O. nella pubblicità delle iniziative di cui all'art. 6, se ed in quanto applicabili.

Art. 12 Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) possono essere effettuati, oltre che dal personale della Polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 10, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune anche avvalendosi di altre forze di Polizia e altre Autorità deputate al controllo igienico-sanitario e alimentare.
2. Il controllo sull'origine del prodotto viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Se richiesta, l'impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l'origine dei prodotti contrassegnati con il Marchio De.C.O. o venduti come tali.
3. Il gestore dell'azienda oppure il suo sostituto è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di coltivazione al fine di provare l'origine dei prodotti, nonché l'accesso ai locali di lavorazione, imballaggio, deposito, vendita o somministrazione dei prodotti De.C.O.

Art.13 Sanzioni

1. L'Amministrazione comunale di Fiumicino si riserva di perseguire ai sensi di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a Marchio De.C.O., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.
2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

- a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del Marchio De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 10, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) accertamento di frodi alimentari.
3. Le infrazioni rilevate dagli organi di controllo, anche su segnalazione di terzi, devono essere documentate con mezzi idonei e comunicate con prontezza all'Amministrazione comunale che, con proprio provvedimento – e previo parere obbligatorio e motivato da parte della Commissione di cui all'art. 10, formulato dopo aver sentito in contraddittorio il trasgressore e l'organo che ha effettuato il controllo – sospende o revoca il diritto concesso all'utilizzazione del Marchio De.C.O.
 4. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 14

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è individuata nell'ambito dell'organizzazione dell'Area Sviluppo Economico.
2. Il responsabile della struttura di cui al comma 1, è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento e cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 15

Tutele e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16

Rinvio alle norme statali e regionali

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Allegato A

(Richiesta di iscrizione nel registro De.C.O. da compilare a cura delle imprese produttrici)

Al Sindaco
del Comune di Fiumicino

OGGETTO: Richiesta di iscrizione al registro De.C.O.

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a il _____ a _____,
e residente in _____,
Via _____ n. _____,
codice fiscale _____, nella sua qualità di titolare / legale rappresentante
della Ditta _____ avente la qualifica
di imprenditore agricolo / artigiano / commerciante al dettaglio / esercente attività di somministrazione
di alimenti e bevande / altro _____,
con sede in _____,
Via _____ n. _____,
P. IVA n. _____,

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____;
 che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O.;

oppure

- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio fiumicinense, è meritevole di ottenere la denominazione comunale;

CHIEDE

- di essere iscritta nel registro comunale De.C.O., per il suddetto prodotto.

oppure

- l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il Marchio De.C.O. adottato dal Comune di Fiumicino.

A tal fine, **dichiara**, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Luogo e data, _____

Firma

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità;
- descrizione del prodotto con l'indicazione delle metodologie di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti, i materiali o gli ingredienti utilizzati e la loro provenienza, le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti stessi;
- materiale illustrativo, fotografico e quant'altro necessario per la presa in visione da parte della Commissione Comunale.

Allegato B

(fac-simile di segnalazione da compilare da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Sindaco
del Comune di Fiumicino

OGGETTO: Segnalazione De.C.O.

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a il _____ a _____,
e residente in _____,
Via _____ n. _____,
codice fiscale _____, nella sua qualità di _____

SEGNALA

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

- denominazione: _____
- area geografica di produzione: _____
- luogo di lavorazione: _____
- ditte produttrici (se conosciute): _____

Luogo e data, _____

Firma

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.).